

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 2

Adunanza 17 gennaio 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TROFARELLO - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 18 – 222/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori ALBERTO AVETTA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e ANTONIO MARCO D'ACRI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Trofarello:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 26-7149 del 22/10/2007;
- ⇒ ha approvato, con deliberazione C.C. n. 27 del 16/06/2008, n. 66 del 24/09/2009, n. 77 del 30/11/2009 e n. 33 del 23/07/2010 il progetto preliminare di quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 69 del 29/11/2011, il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 05/12/2011 (pervenuto il 07/12/2011), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma (*Prat. n. 151/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 7.949 abitanti nel 1971, 7.796 abitanti nel 1981, 8.905 abitanti nel 1991 e 10.373 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un incremento demografico nell'ultimo decennio;
- ≡ superficie territoriale di 1.234 ettari, così ripartiti: 736 di pianura (pari a circa il 59 % del territorio comunale) e 500 di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 962 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 78 % del territorio comunale) e 273 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 115 ettari rientrano nella *Classe I*<sup>^</sup> (pari a circa il 9% della superficie comunale) e 845 ettari rientrano nella *Classe II*<sup>^</sup> (pari a circa il 68% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 26 ettari da "*Aree boscate*";
- ≡ è compreso nell'Ambito 3 di approfondimento sovracomunale di "*Cuornè*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ≡ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e non è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art 22 del N.d.A. del P.T.C.2;
- ≡ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 20 del N.d.A. del P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo C di media rilevanza*";
- ≡ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- ≡ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 29 denominata "*Del Colle di Cadibona*" ora di competenza Provinciale (nel tratto compreso tra Torino - Santena) e di competenza Regionale (nel tratto compreso tra Santena – Confine Provincia), è attraversato inoltre dalla Strada Provinciale n. 125;
  - è interessato seppur parzialmente dalla variante alla S.P. n. 122 di Santena-Villastellone con la creazione di una nuova sede stradale;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
  - è compreso nell'Ambito Sud 5 con i Comuni di: Chieri, Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Marentino, Pino T.se, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo, Pecetto, Moncalieri, Cambiano, Riva di Chieri, Santena, Villastellone, Poirino, Isolabella, Carmagnola e Pralormo, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
  - è attraversato dai Rii Valle Sauglio, Tepice e Valle S. Pietro, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 3 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
- ≡ tutela ambientale:
  - parte del territorio comunale è compreso nell'area di particolare pregio ambientale e paesistico di competenza Regionale denominata "*Zona della Collina di Torino*";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla

deliberazione C.C. n. 69 del 29/11/2011 di adozione finalizzati ad apportare alcune modifiche cartografiche/normative al Piano;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche cartografiche:

- assegnazione della destinazione ad "*attrezzature e impianti per la circolazione stradale*" di un ambito (isola spartitraffico) posto tra via Lej, via Gramsci e via Sabbioni, contraddistinto con l'acronimo *Sas1* e contestuale ripermimetrazione dell'area *DR2*;
- nella porzione nord del Comune, in prossimità dell'area cimiteriale, viene ridimensionata la sezione della strada in progetto (da 19,5 m a 6 m) e vengono individuate due nuove aree a Servizi *SR37* e *SR38* per parcheggi pubblici in continuità con l'area *Sr20*;
- l'isolato localizzato tra via Togliatti e via C. Battisti, compreso in un Piano di Recupero delle aree *Br5*, con successive variazioni era stato stralciato dal Piano medesimo, senza che gli venisse riconosciuta alcuna destinazione urbanistica, con la Variante in oggetto l'Amministrazione comunale intende attribuire per analogia con altre aree consolidate (residenza monofamiliare) l'acronimo *Br2-d*;
- analogamente al precedente punto anche l'ambito posto in via Torino, compreso nel PdR *Br5*, attualmente attuato, era stato stralciato dal PdR, ora, l'Amministrazione propone di riclassificarlo per analogia con altre zonizzazioni in *Br1-zz*;
- per la presenza di due ambiti con il medesimo acronimo e nello stesso distretto viene riclassificata l'area in via XXV aprile da *Cr2/5i* a *Cr2/5m*, mantenendo i medesimi parametri urbanistici;
- per un errore di campitura dei "retini" l'ambito *Cr2/4-n* (area di completamento, di recente edificazione e priva di caratteri tradizionali) era stato identificato di interesse storico ambientale, definizione attribuita più correttamente alle aree *Ar*. Con la Variante in oggetto viene proposto lo stralcio di tale simbologia dall'ambito *Cr2/4-n*;
- l'ambito compreso tra il sedime della tangenziale e il tracciato della SP n. 29, di 17.807 mq, con destinazione agricola, verrebbe riclassificato come area *FS27* da destinarsi ad "*attrezzature ed impianti di interesse generale di carattere privato*", in particolare verrebbe adibito per l'addestramento all'aperto dei cani;
- nella zona normativa di tipo *E1* vengono identificati due tracciati stradali storici "*Strada dei Saraceni*" e di "*Madonna di Celle*" che con il passare del tempo hanno perso la loro evidenza;
- l'area *Cr3/12-c* individuata dal Piano vigente come area di "atterraggio" di diritti edificatori provenienti dall'area a Servizi *Sr16*, oltre ai propri (fino ad un valore di 0,5 mq/mq) verrebbe accorpa con l'area a Servizi sopraccitata in un unico SUE, al fine di facilitarne l'attuazione, senza modificare la capacità edificatoria complessiva;
- su due differenti aree a Servizi *Sr12* e *Sr13a* (entrambe aree per Servizi pubblici esistenti) viene introdotta la destinazione per "*Servizi mercatali*" per una estensione di 500 mq, riservando la restante superficie a parcheggi pubblici;
- vengono introdotti nell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione i commi 6-7-8 per adeguare la presentazione dei SUE alla L.R. 18/96 (2/3 della proprietà) e la possibilità di suddividere i SUE unitari previa formazione di uno studio unitario,
- al fine di migliorare la congruenza tra le Tabelle normative di dettaglio con quelle di carattere generale vengono introdotte delle precisazioni integrando, il comma 5 dell'art. 5 delle N.T.A.;

Nell'Atto deliberativo d'adozione della Variante è richiamato il parere (redatto in data 14/06/2011) dell'Organo Tecnico Comunale con il quale, previo consultazione dei Soggetti con competenze ambientali, esclude la Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, cui a fatto seguito la presa d'atto con determinazione n. 434 del 29/09/2011 del responsabile del procedimento;

visto il parere del Servizio Tutela Ambientale, prot. n. 120370/lb6 del 08/02/2011;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/01/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 03/01/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. del Comune di Trofarello, adottato con deliberazione del C.C. n. 69 del 29/11/2011, non presenta incompatibilità con il "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Trofarello la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta